



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 3, commi 7 e 8;

VISTO il D.P.R. 11/07/1980, n. 382, recante norme relative al “*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*” e, in particolare, l'art. 66, rubricato “Contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi”;

VISTA la Legge 19/10/1999, n. 370 concernente “*Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica*” e, in particolare, l'art. 4, comma 5 il quale rimette all'autonoma determinazione degli Atenei la disciplina della materia di cui al sopra citato art. 66 del D.P.R. n. 382/1980;

VISTO il *Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la cessione di risultati di ricerca*, emanato con D.R. n. 703 del 20/02/2003;

RITENUTO opportuno rivisitare il testo del sopra citato Regolamento al fine di aggiornarne i contenuti e di fornire una più snella e sistematica disciplina delle attività in conto terzi svolte dall'Ateneo o da sue Strutture nonché delle entrate finanziarie che ne derivano;

VISTA la Delibera n. 29 del 30/11/2021 (EO n. 2811 del 06/12/2021) con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, il nuovo testo del Regolamento sopra citato, ridenominato *Regolamento per attività conto terzi*;

VISTA la Delibera n. 228 del 30/02/2021 (EO n. 2857 del 09/12/2021) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al suddetto nuovo *Regolamento per attività conto terzi*;

DECRETA

Il *Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la cessione di risultati di ricerca*, emanato con D.R. n. 703 del 20/02/2003, è modificato come nel testo accluso quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ed assume la nuova denominazione di *Regolamento per attività conto terzi*.

Il suddetto *Regolamento per attività conto terzi* entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce - da quella data - il Regolamento emanato con il sopra citato D.R. n. 703/2003.

IL RETTORE
Matteo LORITO

Ripartizione Affari Generali
Il Dirigente della Ripartizione dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Il Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI



REGOLAMENTO PER ATTIVITA' CONTO TERZI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento adottato ai sensi dell'art. 4, comma 5, della Legge n. 370 del 19 ottobre 1999, disciplina la materia e le attività di cui all'art. 66 del D.P.R. n. 382/1980. Oggetto del Regolamento sono contratti, convenzioni o accordi (di seguito denominati “contratti conto terzi” o, semplicemente, “contratti”) produttivi di entrate, stipulati dall'Ateneo o da sue Strutture (di seguito denominate “Strutture”) con Soggetti pubblici e privati (di seguito denominati “committenti”), compatibilmente con lo svolgimento delle funzioni della didattica, della ricerca scientifica e della terza missione.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica ai contratti che hanno per oggetto attività di interesse del committente svolte dalle Strutture.
2. Le attività possono essere distinte in:
 - a) prestazioni di ricerca, ovvero a prevalente finalità innovativa in campo scientifico o tecnico o clinico;
 - b) prestazioni di consulenza, ovvero di supporto scientifico e tecnico su problematiche definite dal committente;
 - c) prestazione di didattica non istituzionale, ovvero direzione e supervisione scientifica e/o erogazione di corsi e seminari di qualificazione professionale e di aggiornamento;
 - d) analisi, anche quantitative, controlli, prove, tarature e prestazioni tecnico-scientifiche fornite mediante certificazioni ufficiali o documentazioni tecniche consistenti in sperimentazioni o misure su materiali naturali ed artificiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del committente.

Articolo 3 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:
 - a) i contratti stipulati per disciplinare progetti di ricerca elaborati a seguito di bando pubblico di finanziamento o progetti competitivi, in cui l'Università sia formalmente subcontraente sin dalla fase di proposta progettuale, in funzione dei vincoli del finanziamento stesso;
 - b) le prestazioni di natura assistenziale svolte dal personale universitario operante in regime di convenzione col Servizio Sanitario Nazionale;
 - c) le attività di vendita di prodotti agricoli;
 - d) gli affitti di aule e/o altri locali;
 - e) le cessioni o licenze di titoli di proprietà intellettuale (brevetti, marchi, software etc.).

Articolo 4 - Strutture e personale coinvolti

1. Le attività regolate da contratti relativi al presente Regolamento sono svolte dalle Strutture, garantendo la disponibilità delle risorse (umane, di attrezzature e di spazi) necessarie per la loro realizzazione.
2. L'organo deliberante della Struttura approva le proposte di contratto e indica il Responsabile del contratto tra i professori di ruolo e ricercatori, anche a tempo determinato o al personale tecnico appartenente alla categoria EP. Qualora il Responsabile di un contratto venga collocato in quiescenza nel periodo di vigenza del contratto o cessi, per qualunque ragione, di appartenere alla Struttura, decade automaticamente dall'incarico e il Responsabile della Struttura procede tempestivamente alla sua sostituzione, con proprio decreto, dandone comunicazione alla controparte.



3. Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta da personale interno all'Ateneo, è possibile far ricorso, limitatamente alla durata del contratto, a soggetti esterni, ricorrendo alla stipula di appositi contratti nei limiti, e con le modalità previste dalla normativa vigente. Le attività affidate all'esterno vanno finanziate con le risorse previste dai contratti. L'importo massimo utilizzabile per il ricorso a prestazioni professionali esterne all'Università è determinato nella misura massima inderogabile del 45% dell'ammontare globale del contratto o convenzione.

Articolo 5 - Determinazione dei costi e dei prelievi

1. Le Strutture titolari del contratto, ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'esercizio delle attività, dovranno considerare i costi diretti, i costi indiretti e i prelievi di cui al successivo comma 3. Gli oneri relativi ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico ed amministrativo impegnati nell'esecuzione della prestazione, sono determinati secondo i parametri di cui all'allegato A del presente Regolamento.

2. I corrispettivi e le tariffe da richiedere ai committenti sono stabilite al netto dell'I.V.A. e approvate dall'organo deliberante della Struttura. Per le prestazioni tariffabili si può fare riferimento alle tariffe vigenti presso gli Enti locali territoriali e a quelli determinati sulla base di disposizioni normative di carattere generale. Le tariffe vanno comunque aggiornate annualmente secondo l'indice ISTAT; analoga disciplina, ove possibile, si applica ai corrispettivi dei contratti.

3. Le voci di prelievo si compongono di:

a) una trattenuta destinata all'Ateneo, nella misura del 10.5% degli incassi totali, come risultanti da fatturazione al netto di I.V.A.;

b) una trattenuta destinata alla Struttura, a copertura dei compensi di cui al comma 1, lett. a), art. 7 e dei costi generali, nella misura massima del 6,5% degli incassi totali, come risultanti da fatturazione al netto di I.V.A.

4. I prelievi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo non si applicano alle seguenti componenti di costo:

- assegni di ricerca;
- borse di dottorato;
- borse di studio;
- ricercatori a tempo determinato;

a condizione che tali costi siano espressamente indicati nel contratto con il committente.

Articolo 6 - Destinazione dei prelievi

1. Il prelievo spettante all'Ateneo viene destinato nella misura del 3,0% alla ricerca, ed in particolare al "Programma di finanziamento della ricerca di Ateneo" con particolare riferimento al sostegno delle tematiche di ricerca per le quali esistono minori opportunità di finanziamento esterno, e nella misura del 7,5% al Fondo Comune per l'incentivazione del personale tecnico amministrativo, di cui almeno i due quinti da destinare a compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi attraverso progetti/obiettivi specifici da definire in sede di contrattazione integrativa.

2. La Struttura stabilisce con apposita delibera:

- l'entità della trattenuta ad essa spettante, entro e non oltre i limiti indicati al punto b) del comma 3 dell'art. 5, anche in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei contratti nonché alle specifiche della Struttura;

- la destinazione e le modalità di utilizzazione del prelievo, anche con riferimento a quanto indicato nell'art. 7.



Articolo 7 - Compensi al personale

1. I compensi al personale si distinguono in:

- a) compensi al personale tecnico amministrativo della Struttura;
- b) compensi al personale docente e ricercatore ed al personale tecnico amministrativo coinvolto nelle attività oggetto del contratto.

2. Il Responsabile del contratto, d'intesa con il Responsabile della Struttura, individua e coinvolge nello svolgimento delle attività scientifiche, tecniche e amministrative, sulla base delle professionalità necessarie, il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo. Il Responsabile della Struttura deve esprimersi sulla compatibilità dello svolgimento delle attività richieste dal contratto con i compiti istituzionali dei soggetti coinvolti. In caso di necessità di specifiche competenze scientifiche o tecniche, il Responsabile del contratto può coinvolgere personale dell'Ateneo non appartenente alla Struttura. In questo caso, è necessario richiedere l'autorizzazione al Responsabile della Struttura di afferenza che si pronuncia entro il termine di 15 giorni, scaduto il quale, in caso di silenzio, la richiesta si intende accolta.

3. La definizione dei compensi al personale tecnico amministrativo di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo spetta al Responsabile della Struttura, utilizzando solo ed esclusivamente gli introiti derivanti dalle trattenute dovute alla Struttura, indicati alla lettera b) del comma 3 dell'art. 5. Nell'esercizio di questa prerogativa, egli privilegerà il tempo dedicato alla formazione continua ed all'aggiornamento professionale, nonché al raggiungimento degli obiettivi di funzionamento assegnati.

4. La definizione dei compensi al personale docente e ricercatore di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo è di competenza esclusiva del Responsabile del contratto. La definizione dei compensi al personale tecnico-amministrativo di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo è affidata al Responsabile del contratto, d'intesa con il Responsabile della Struttura cui afferisce detto personale. Nella definizione dei compensi sono considerate le competenze professionali e l'impegno del personale. Il Responsabile del contratto darà comunicazione al Responsabile della Struttura del piano di riparto del personale coinvolto concordando con il Responsabile della Struttura le modalità di organizzazione del lavoro del personale tecnico amministrativo.

5 – I compensi totali destinati al personale di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo non possono superare:

- l'80% degli incassi totali per le attività indicate alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art.2;
- il 65% degli incassi totali per le attività indicate alla lettera d) del comma 2 dell'art.2.

6. Il personale indicato nel piano di riparto può rinunciare al compenso con atto formale motivato. Le relative somme rientrano nella disponibilità della Struttura che ne decide l'utilizzo su proposta del Responsabile del contratto.

7. Eventuali importi non distribuiti restano a disposizione della Struttura che ne stabilisce la destinazione.

8. Per il personale soggetto ad orario di servizio, l'impegno massimo di tempo dedicato all'attività conto terzi non può superare, nell'arco dell'anno solare, durante l'orario effettivo di servizio, il 25% delle ore effettive di servizio. L'ammontare delle ore sarà registrato secondo modalità stabilite dagli Organi competenti.



Articolo 8 - Vincoli sui compensi al personale

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i compensi annui lordi erogati ai docenti ed ai ricercatori non possono superare il 200% della retribuzione complessiva annua lorda del Professore di I fascia a tempo pieno nella massima classe stipendiale riportata nel D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 e tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i compensi annui lordi al personale tecnico-amministrativo non possono superare il limite del 200% della retribuzione complessiva annua lorda del personale di categoria più elevata e alla massima posizione economica prevista dal CCNL.



Allegato n. 1

Costo indicativo del personale per una giornata di lavoro (pari a 8 ore)

- Professori di I fascia	Euro 1.600,00
- Professori di II fascia	Euro 1.200,00
- Ricercatori, assistenti ordinari, PTA delle categorie D ed EP	Euro 800,00
- PTA delle categorie B e C	Euro 600,00